CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0016055 - 02/12/2015
USCITA
Allegati : 0

FM/COO/bst

Roma, - 2 DIC. 2015

Spett. le
Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Venezia
Santa Croce n. 494
30135 - Venezia

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 279/2015 – Partecipazione del Consiglio/Collegio di Disciplina territoriale nel procedimento di impugnazione dinanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale

Con riferimento al Vs. quesito del 23.11.2015 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 15779 del 26.11.2015), con il quale si chiede se nel procedimento di impugnazione dei ricorsi avverso le decisioni degli organi locali innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale, l'organo decidente in primo grado sia da considerarsi "parte" nel procedimento, si osserva quanto segue.
Il Consiglio di Disciplina Nazionale, in ossequio ai principi della partecipazione procedimentale di cui agli artt. 7 e ss. della l. 241/1990, provvede a comunicare al Consiglio o Collegio di Disciplina territoriale che ha assunto la delibera impugnata, la data di trattazione del ricorso consentendo altresì la comparizione alla seduta di discussione al fine di garantire al Consiglio o Collegio il legittimo contraddittorio con il ricorrente ed assicurare una valutazione ponderata ed il più possibile esaustiva degli interessi coinvolti.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349